

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

163.

SEDUTA DI LUNEDÌ 24 GIUGNO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-V
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-23

	PAG.		PAG.
Missioni	1	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 1534-B)</i>	2
Disegni di legge di conversione (Annunzio della presentazione e assegnazione a Commissioni in sede referente)	1	Presidente	2
Disegno di legge: Riforma organizzazione Governo, Presidenza del Consiglio, enti pubblici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 1534-B) (Discussione)	2	Carrara Nuccio (AN), <i>Relatore</i>	2
<i>(Annunzio di una questione pregiudiziale – A.C. 1534-B)</i>	2	Cima Laura (Misto-Verdi-U)	6
Presidente	2	Marone Riccardo (DS-U)	8
		Saponara Michele (FI)	11
		Saporito Learco, <i>Sottosegretario per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza</i>	5
		<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1534-B)</i>	12
		Presidente	12
		Saporito Learco, <i>Sottosegretario per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza</i>	12

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC (CCD-CDU): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 81 del 2002: Sospensione termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (approvato dal Senato) (A.C. 2797) (Discussione)	12	<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 2828)</i>	14
<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 2797)</i>	12	Presidente	14
Presidente	12	Marone Riccardo (DS-U)	19
Lussana Carolina (LNP), <i>Relatore</i>	13	Saponara Michele (FI), <i>Relatore</i>	14
Saponara Michele (FI)	14	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	19
Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	14	<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2828)</i>	21
<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2797)</i>	14	Presidente	21
Presidente	14	Saponara Michele (FI), <i>Relatore</i>	21
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2002: Sicurezza personale e funzionalità uffici dell'Amministrazione dell'interno (approvato dal Senato) (A.C. 2828) (Discussione)	14	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	21
		Progetti di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	22
		Ordine del giorno della seduta di domani	22
		ERRATA CORRIGE	23

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 15.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 17 giugno 2002.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono cinquanta.

Annuncio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza i disegni di legge nn. 2892 e 2893, di conversione, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 121 e 122 del 2002.

I disegni di legge sono assegnati, rispettivamente, alla IX ed all'VIII Commissione in sede referente ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.

Discussione del disegno di legge: Riforma organizzazione Governo, Presidenza del Consiglio, enti pubblici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1534-B).

PRESIDENTE avverte che è stata presentata la questione pregiudiziale Bressa

n. 1 che, non essendo stata preannunciata in Conferenza dei presidenti di gruppo, sarà discussa in altra seduta.

Avverte altresì che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

NUCCIO CARRARA, *Relatore*, illustra le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge in discussione, già approvato, in prima lettura, dalla Camera; ricorda, in particolare, che l'articolo 11 istituisce, in sostituzione dell'organismo attualmente previsto dalla legge n. 50 del 1989, un ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure e che l'articolo 13 conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino delle disposizioni in tema di parità e di pari opportunità tra uomo e donna.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*, rileva che il disegno di legge in discussione, nel testo modificato dal Senato, è volto a riqualificare l'attività della pubblica amministrazione in coerenza con i criteri direttivi già delineati nell'ambito della cosiddetta riforma Bassanini. Sottolineata, in particolare, la rilevanza del disposto normativo degli articoli 10, 11 e 13, auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

LAURA CIMA esprime contrarietà al contenuto dall'articolo 13 del disegno di

legge, nel testo trasmesso dal Senato, che ritiene si ponga in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione; manifestate perplessità, in particolare, sulla prevista razionalizzazione degli organismi titolari di competenze generali in tema di pari opportunità senza la previa consultazione di loro rappresentanti, auspica lo stralcio del richiamato articolo.

RICCARDO MARONE stigmatizza l'eccessivo numero di deleghe legislative previste dal disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, lamentando altresì la genericità dei principi e dei criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio delle deleghe medesime. Manifestate perplessità, in particolare, sugli articoli 4, 8, 10 e 11 del provvedimento, preannunzia voto contrario, ritenendo le modifiche apportate dal Senato peggiorative del testo già approvato dalla Camera.

MICHELE SAPONARA preannunzia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge in esame, con il quale vengono conferite deleghe al Governo al fine di razionalizzare l'organizzazione e l'attività del Governo e degli enti pubblici.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*, ricorda che il Governo ha programmato una serie di audizioni con associazioni titolari di competenze generali in tema di pari opportunità ed assicura che procederà ad un mero riassetto delle norme in materia di beni culturali ed ambientali.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge S. 1369, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 81 del 2002: Sospensione termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (approvato dal Senato) (2797).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

CAROLINA LUSSANA, *Relatore*, richiamata la gravità dell'incidente che il 18 aprile scorso ha devastato gli uffici legali della regione Lombardia, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza in esame, sottolineando l'opportunità di sospendere i termini legali e processuali dei giudizi di cui è parte la regione, nonché di esentare dagli oneri e dai diritti connessi le copie di atti e documenti andati distrutti.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

MICHELE SAPONARA, nel condividere le finalità del provvedimento d'urgenza, preannunzia il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge S. 1374, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2002: Sicurezza personale e funzionalità uffici dell'Amministrazione dell'interno (approvato dal Senato) (2828).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza in discussione, principalmente finalizzato a riorganizzare il sistema delle misure di sicurezza e protezione delle persone ritenute a rischio, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia. Dà conto, inoltre, delle modifiche apportate dal Senato al testo del decreto-legge, con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 5-bis, concernente l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Sottolineata, infine, la portata innovativa del provvedimento d'urgenza, auspica che su di esso si apra un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

RICCARDO MARONE, nel ritenere il provvedimento d'urgenza in esame inidoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti, lamenta la sostanziale blindatura del testo approvato dal Senato, al quale, invece, dovrebbero essere apportate modifiche migliorative: preannunzia, in particolare, la presentazione di emendamenti volti a recepire le osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione. Nel rilevare, inoltre, che si sarebbe dovuto riconoscere al questore un ruolo più significativo relativamente all'attività di coordinamento delle informazioni, auspica la soppressione dell'articolo 5-bis che, riferendosi esclusivamente alle alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, non tutela l'incolumità delle persone maggiormente a rischio.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinunzia alla replica.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, sottolinea la necessità di procedere ad un riassetto normativo di rango primario del sistema delle misure di protezione personale, assicura l'impegno del Governo ad approntare strumenti maggiormente idonei a garantire l'incolumità di chi opera nell'interesse del Paese.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 2297 ed abbinate.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 25 giugno 2002, alle 9.

(Vedi resoconto stenografico pag. 22).

La seduta termina alle 16,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 15.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 17 giugno 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Franz, Frattini, Galati, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Oliverio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti e Zacchera sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 21 giugno 2002, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla IX Commissione (Trasporti):

« Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale » (2892) – *Parere delle Commissioni I, II e XII.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì presentato alla Presidenza, con lettera in data 21 giugno 2002, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente):

« Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione » (2893) – *Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Discussione del disegno di legge: Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1534-B) (ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

(Annunzio di una questione pregiudiziale — A.C. 1534-B)

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A — A.C. 1534-B sezione 1*), che, non essendo stata preannunciata nella Conferenza dei presidenti di gruppo, in sede di definizione del calendario, sarà discussa e votata prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 1534-B)

PRESIDENTE. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 30 maggio 2002*).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carrara, ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCIO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, che torna alla Camera in terza lettura, reca per oggetto la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici. Il Senato ha apportato alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera, ma anche alcune aggiunte. Passo subito ad esaminare il testo articolo per articolo.

L'articolo 1, di cui si è ampiamente detto durante la prima lettura in questo ramo del Parlamento, reca delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi ai sensi della cosiddetta legge Bassanini 1. Le modifiche apportate dal Senato riguardano un richiamo alle province autonome di Trento e Bolzano, per aggiungerlo al richiamo alle regioni contenuto nel precedente testo, ed infine fa riferimento alla legge finanziaria per il 2002 — in particolare, all'articolo 28 —, che reca anch'essa delega al Governo per il riordino degli enti pubblici, delle agenzie e di altre amministrazioni dello Stato.

L'articolo 2 riguarda le procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici. Si tratta del frutto di un emendamento del Governo presentato al Senato e, pertanto, rappresenta un nuovo articolo. Esso richiama di nuovo l'articolo 28 della legge finanziaria e introduce un nuovo termine per l'emanazione di regolamenti di delegificazione. Inoltre, ai fini dell'attuazione di interventi di soppressione e trasformazione di enti pubblici e di agenzie, prevede che il ministro dell'economia e delle finanze si avvalga della cosiddetta « struttura interdisciplinare », che comunque non è stata ancora varata.

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione del ministro. In realtà, si tratta di dotare i viceministri di uffici propri; poche modifiche sono state introdotte dal Senato, in particolare per il numero dei componenti degli uffici: infatti, mentre nella precedente lettura si diceva che avrebbe dovuto

essere pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, adesso si dice che è riservato ai viceministri un contingente di personale fino al triplo. Si sottolinea poi che tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di ciascun ministro. Viene eliminato il diritto di ciascun viceministro di avvalersi del complesso degli uffici del ministro per l'esercizio delle funzioni delegate, come era stabilito nel precedente testo. Si sottolinea, inoltre, che il viceministro può nominare e non nomina *tout court* alcune figure della sua segreteria, quali il capo della segreteria, il segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, ove occorra, un responsabile per gli affari internazionali ed altre figure.

L'articolo 4 è stato interamente introdotto dal Senato e, praticamente, sopprime la prevista ineleggibilità per l'elezione agli organi degli enti locali dei capi di gabinetto dei ministri.

L'articolo 5 rimane sostanzialmente invariato: il Senato preferisce utilizzare, con riferimento ai decreti legislativi, il termine « adottare » anziché « emanare ».

L'articolo 6 riguarda la delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale: è praticamente identico a quello approvato dalla Camera, salvo l'uso del termine « adottare » al posto di « emanare ».

L'articolo 7 rimane invariato con le osservazioni poc'anzi svolte e riguarda la delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico.

L'articolo 8 è stato introdotto dal Senato attraverso un emendamento del Governo e riguarda il fondo di perequazione dei magistrati amministrativi. Tale fondo, attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 400 del 1993, è costituito da quote degli emolumenti percepiti dai magistrati per la partecipazione a collegi arbitrali. Adesso, è anche alimentato da emolumenti indicati dal ci-

tato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il comma 1 attribuisce al segretario generale della giustizia amministrativa compiti di gestione del fondo perequativo e previdenziale. Il comma 2 stabilisce che le somme dovute sono versate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo modalità da definirsi con regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il comma 3 reca norme riguardanti il riparto dei compensi tra i magistrati che hanno svolto incarichi extragiudiziari; questo riparto viene effettuato dal segretario generale sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il comma 4 dispone, infine, che la parte residua del fondo sia periodicamente ripartita fra tutti i magistrati amministrativi.

L'articolo 9, rubricato « Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia », è rimasto praticamente invariato. L'articolo 10, rubricato « Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore », è stato abbondantemente rivisitato dal Senato; mi sforzerò di svolgere — spero con chiarezza e brevità — l'esame di questo articolo. Rimane ferma la delega al ministro dei beni e delle attività culturali a adottare decreti legislativi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge: questa facoltà, però, viene limitata alla lettera a) che riguarda specificamente ed esclusivamente beni culturali ed ambientali.

Le altre lettere rimangono invariate. Il comma 2 introduce un riferimento esplicito agli articoli 117 e 118 della Costituzione affinché, a scanso di equivoci, non vi sia confusione tra i poteri dello Stato e quelli della regione. In particolare, l'articolo 118 della Costituzione prevede un

coordinamento tra le leggi dello Stato e quelle delle regioni per la tutela dei beni culturali.

La lettera *c*), che riguarda il miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, subisce qualche piccola modifica che chiarisce meglio la portata della norma; al riguardo, si afferma che bisogna chiaramente indicare le politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio e si introduce il principio, più volte richiamato, dello snellimento e dell'abbreviazione dei procedimenti, adeguando le nuove procedure alla tecnologia informatica.

La lettera *d*), che riguarda i beni culturali ed ambientali, in ordine alla conservazione e alla protezione degli stessi, nonché ai servizi, portando avanti ciò che, ormai, nella legislazione è un principio ricorrente di apertura verso altri organi che non siano lo Stato, prevede che queste attività possano essere svolte da fondazioni, anche non abrogando strumenti che attualmente esistono e, comunque, nel rispetto di accordi internazionali. Si prevede, inoltre, che sia dato più spazio e sia garantita maggiore agibilità alle imprese artigiane che vogliono concorrere agli appalti pubblici in maniera da utilizzare la loro comprovata specializzazione ed esperienza, ove ovviamente esista. Si fa riferimento, inoltre, agli organi consultivi e si ristabilisce il principio, ormai ricorrente, della separazione delle funzioni fra amministrazione e politica, ponendo attenzione ai profili di incompatibilità.

La lettera *e*) riguarda la cinematografia, il teatro e la musica, mentre la lettera *g*), alla quale non si sono apportate sostanziali modifiche, riguarda la proprietà letteraria ed il diritto di autore. In questo caso si fa riferimento al rispetto dei principi dettati dalla cosiddetta prima legge Bassanini e si prevede un'armonizzazione della legislazione ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 indichino esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, disponendo anche un richiamo all'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile. Ciò significa che, laddove non si fosse esplicitamente indicata la legge da abrogare, rimarrebbe in vigore l'articolo 15 nel quale esplicitamente si afferma che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolamentata dalla legge anteriore. In ordine ai pareri, si aggiunge anche che debba essere sentita la Conferenza unificata ed il Consiglio di Stato oltre che, ovviamente, le Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 11, introdotto dal Senato in seguito all'approvazione di un emendamento del Governo, riguarda l'ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Si tratta di un ufficio di nuova istituzione che sostituisce il nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, al fine di semplificare l'organizzazione e di avere una spesa minore. Sono, comunque, fatti salvi i compiti del vecchio nucleo (rimane, quindi, invariata l'analisi dell'impatto sulla regolamentazione). Si fa, inoltre, riferimento alla predisposizione di sistemi informatici e all'assunzione di esperti che possono essere scelti anche fra soggetti esterni alle amministrazioni dello Stato.

Ovviamente ai dirigenti che rimanesero privi di lavoro verrà attribuito un altro incarico e il personale dirigenziale sarà invece mantenuto nella posizione giuridica preesistente.

L'articolo 12, introdotto al Senato su proposta del Governo, riguarda il trasferimento di uffici all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Gli uffici in questione sono quelli della biblioteca e della documentazione, già assegnati ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, nell'ambito dell'ufficio per il sistema infor-

mativo unico, presso il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza qui rimarrebbero soltanto i due uffici dell'informatica e della telematica e quello delle telecomunicazioni.

L'articolo 13, sempre introdotto al Senato su proposta del Governo, reca la delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità che si dovranno attenere ai seguenti criteri: in primo luogo, razionalizzazione degli organismi titolari di competenze generali in materia di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale, con accorpamento di funzioni e riduzione dei componenti; in secondo luogo, ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di pari opportunità.

Vorrei ricordare che tali organismi sono diversi e collocati presso diversi ministeri. Con tale norma si intende ricondurre il coordinamento alla Presidenza del Consiglio per una maggiore efficienza dell'azione normativa

L'articolo 14 prevede interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura. Tale articolo contiene soltanto una modifica che riguarda il consiglio scientifico degli istituti di ricerca. Tale consiglio scientifico...

PRESIDENTE. Onorevole Carrara, le restano 20 secondi di tempo a disposizione.

NUCCIO CARRARA, Relatore. ...è stato incrementato nel numero, essendo la composizione passata da 5 a 7 unità. Una di queste unità di nomina del ministro verrà designata dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Credo di essere stato esauriente.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Carrara, è stato nel tempo assegnato. La ringrazio.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, senatore Saporito.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, intervengo brevemente ringraziando il relatore che ha sintetizzato le modifiche apportate al Senato, che non sono significative, non innovando l'impianto che era stato approvato da questo ramo del Parlamento.

Vorrei inoltre aggiungere che si tratta della seconda legge che, nella strategia del Governo, attiene alla riqualificazione della pubblica amministrazione. Con la legge sulla dirigenza, approvata la settimana scorsa in via definitiva dalla Camera dei deputati, si sono dettate norme sull'ordinamento della dirigenza e del personale. La delega oggetto di questo disegno di legge attiene invece all'organizzazione.

Vorrei ricordare che si tratta di utilizzare gli stessi criteri direttivi contenuti nella legge n. 59 del 1997. Non si sconvolge quindi l'ispirazione dell'organizzazione del Governo e degli enti pubblici, ma si aggiornano, alla luce dell'esperienza svolta con la prima attuazione della cosiddetta legge Bassanini, quelle normative che allora furono frutto di un'intuizione e che, dopo un'analisi, richiedono una serie di modifiche ed integrazioni che, pur lasciando inalterata la precedente ispirazione ed i criteri direttivi contenuti nella legge Bassanini, sono richieste dalla realtà che questo nostro paese ci offre e dalla necessità di governare l'ordinamento amministrativo del nostro paese.

Sono state ricordati dal relatore sia i principali aspetti problematici sia le modifiche più significative. Vorrei soffermarmi semplicemente su quelle contenute nelle articoli 10, 11 e 13.

L'articolo 10 integra l'intuizione della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, contenuta nel parere inviato alla Commissione compe-

tente di merito (la Commissione affari costituzionali): esso rappresenta la sostanza dell'intuizione e dei suggerimenti espressi dalla VII Commissione della Camera. La stessa cosa è avvenuta al Senato: quelle indicazioni sono state oggetto di attenzione di un parere forte, rafforzato della Commissione istruzione del Senato e, quindi, sono state fatte proprie dal Senato stesso.

L'articolo 11 — su questo ho sentito qualche critica — sopprime il nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure previsto presso la Presidenza del Consiglio. Anche questa, se si vuole, è un'operazione di semplificazione e di accorpamento: si sostituisce il nucleo costituito presso palazzo Chigi e si istituisce un ufficio con due servizi presso il Dipartimento della funzione pubblica, con uffici di supporto in materia di semplificazione delle norme e delle procedure. Per mantenere la continuità di visione e di decisione in materia di semplificazione delle norme e delle procedure, rispetto al nucleo di semplificazione soppresso, a fini di collaborazione nelle suddette attività, sono nominati 18 esperti nell'ambito del personale del precedente nucleo di semplificazione.

L'articolo 13 — e ho concluso, signor Presidente — come è stato ricordato dal relatore, riguarda disposizioni in tema di parità e pari opportunità. Il Governo, con questo articolo, chiede la delega, stabilisce la durata e l'oggetto della competenza normativa che vuole esercitare, ma anche i vincoli a cui vuole attenersi nell'esercizio della delega stessa, nell'osservanza di precise direttive contenute in questo articolo.

So che vi sono dei dubbi, oggetto della questione pregiudiziale presentata dai colleghi Bressa ed altri. Non sta a me decidere, domani quest'Assemblea discuterà la pregiudiziale, ma devo dire soltanto — come è stato già detto in I Commissione — che con questo articolo non si tocca la sostanza, non si snaturano la normativa, gli atti e i provvedimenti in materia di pari opportunità, poiché l'oggetto è molto più limitato: si tratta innanzitutto, di creare un punto di coordinamento presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri. Mi sembra una cosa giustissima: la questione delle pari opportunità tra uomo e donna ha assunto, nelle iniziative legislative ed anche nell'attenzione del Governo e del Parlamento, un'importanza tale che è giusto prevedere un momento di raccordo a livello centrale, dato che alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la Costituzione, spetta il coordinamento degli affari più significativi della nostra società. In secondo luogo, non si vogliono togliere persone o cose: si vogliono semplicemente semplificare, accorpare, ridurre gli organismi che, ormai in numero pletorico, si occupano delle medesime cose. Mi sembra sia corretto che, in un provvedimento che propone la semplificazione, l'accorpamento ed anche la soppressione di organismi che possono essere contenuti in un numero più limitato, si faccia ordine, riducendo tali organismi ad un numero tale che possa giustificare il compito da portare avanti.

Queste erano le osservazioni che mi riservavo di fare, chiedendo a quest'Assemblea un dibattito, pronto ad ascoltare tutte le indicazioni che emergeranno, ma auspicando che, dopo tanti mesi di discussione fra i due rami del Parlamento, questa legge possa essere approvata.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. La ringrazio, signor Presidente. Con il mio intervento non entrerò nel merito dell'affermazione che il Governo ha fatto poc'anzi: vale a dire che questo disegno di legge non sarebbe altro che un ammodernamento della legge n. 59 del 1997, senza cambiarne assolutamente lo spirito. Né tanto meno entrerò nel merito di alcuni articoli particolarmente delicati, come l'ex articolo 7, diventato articolo 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore) o l'articolo 11, che sopprime il nucleo per la semplificazione delle norme, perché, anche per il poco tempo che abbiamo, rimando l'espressione

della posizione del nostro gruppo alla fase dell'esame degli articoli e delle relative proposte emendative che abbiamo presentato, in modo che il dibattito sia anche più concreto.

Voglio soffermarmi, in particolare, sull'articolo 13 che il nostro gruppo ha criticato nel momento in cui lo stesso è stato introdotto — in modo inopportuno rispetto al contenuto del provvedimento — durante l'esame al Senato e sul quale ha presentato una pregiudiziale che precedentemente il rappresentante del Governo ed alcuni colleghi hanno citato.

L'articolo 13 è assolutamente fuori luogo, sbagliato nello spirito e addirittura viziato rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 76 della Costituzione in materia di esercizio della delega legislativa, alle quali il Governo dovrebbe attenersi, per un motivo molto semplice: il provvedimento al nostro esame ha come oggetto una riforma organizzativa dell'amministrazione, al suo più alto livello, ossia del Governo, della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di enti pubblici.

L'articolo 13 chiama in causa una serie di leggi nazionali che hanno disciplinato la nascita di alcuni organismi in materia di pari opportunità. Una delle più importanti è quella che istituisce la commissione pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio — presieduta dalla dottoressa Marina Piazza —, di cui faccio parte. Tale commissione — proprio nello spirito con cui è stata fondata e nello spirito costitutivo della legge — dovrebbe garantire la rappresentazione di tutte le istanze provenienti dalla società e dalle forze politiche, senza divisioni tra posizioni governative o d'opposizione. Questo è il senso della citata legge, istitutiva di un organismo che ha sempre funzionato proprio perché al suo interno le donne, al di là della loro appartenenza a partiti, ai diversi settori del mondo imprenditoriale e sindacale, alle associazioni rappresentative (addirittura, sono presenti cinque donne nominate per particolari meriti storico-culturali nel paese), hanno sempre lavorato per suggerire alle forze politiche, alle associazioni, al Governo, alle forze sindacali ed impen-

ditoriali il modo per migliorare la situazione delle donne in Italia, in tema di parità e pari opportunità. Questo organismo, inoltre — in base a tale legge — non decade alla conclusione della legislatura; esso ha una vita autonoma, funge da raccordo con la società. È un organismo che svolge funzioni consultive rispetto alla Presidenza del Consiglio.

Presso i ministeri sono nati, in questo senso, altri organismi. La legge n. 125 del 1981 ha istituito il comitato per le pari opportunità presso il Ministero del lavoro, presieduto dal ministro del lavoro. La legge n. 215 del 1992 ha istituito un comitato analogo presso il Ministero delle attività produttive.

Ci troviamo in una situazione in cui non è stato preparato alcunché. Non vi è stata, infatti, alcuna consultazione da parte di chi, nel Governo, ha proposto l'articolo 13. Inoltre, nonostante in Commissione sia stata presentata la richiesta di audire questi organismi, questa è stata negata, ed in modo inspiegabile, considerato che non vi era una particolare urgenza; è passato molto tempo, infatti, da quando questi organismi hanno chiesto di essere auditi alla presentazione del provvedimento in aula. Non vi era alcuna fretta di concludere l'esame del provvedimento se si volevano fare le cose in modo sensato.

Quindi, muovo una critica severa anzitutto dal punto di vista dell'opportunità costituzionale circa il fatto di ricomprendere in un provvedimento di questo tipo la possibilità per il Governo di cambiare leggi vigenti che, tra le altre cose, hanno determinato la nascita di organismi e della stessa politica per le pari opportunità (ad esempio, hanno determinato molte azioni positive e, in particolare, hanno favorito l'imprenditoria femminile, normalmente con successo).

Attraverso gli interrogativi che seguono, pongo però anche un problema di metodo. Come si pensa di fare le riforme in un momento in cui le donne, che pure si propongono come soggetti vivi della società, non hanno il giusto riconoscimento nelle istituzioni elettive e nei governi (pur-

troppo, le ultime elezioni amministrative hanno nuovamente confermato questo dato drammatico)? Come si pensa di razionalizzare organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale che sono nati in uno specifico contesto storico, che hanno avuto una certa evoluzione e dietro i quali vi sono precise motivazioni culturali e politiche? Sicuramente, tali organismi vanno aggiornati e meglio coordinati (questo nessuno lo nega); ma come può pensare di farlo il Governo d'autorità, senza neanche sentirli, senza conoscerne la storia e senza capire bene, quindi, che senso abbia intervenire? Come si rifletterà l'iniziativa su tutti quegli organismi che, sulla base dell'ordinamento precedente, si sono riorganizzati a livello locale, ancora di più con il federalismo? Anche a livello locale si pretende di imporre alle regioni di cambiare tutto l'ordinamento delle pari opportunità?

Inoltre, siccome la ministra Prestigiacomo non ha fatto mistero di essere l'ispiratrice di questa richiesta di delega, gli altri ministri cui fa capo una competenza specifica in materia — il ministro del lavoro, il quale addirittura presiede un comitato, ed il ministro delle attività produttive (ma non si tratta degli unici casi) — perché dovrebbero cedere prerogative istituite con legge...

PRESIDENTE. Onorevole Cima...

LAURA CIMA. ...ad un altro ministro che non è sicuramente più importante (se non altro perché è senza portafoglio)?

Non mi dilungo, infine, sull'opportunità di prevedere una riforma condizionata dai vincoli di cui al comma 2 del citato articolo 13, ai sensi del quale i predetti decreti legislativi non possono determinare maggiori spese. In sostanza, siamo di fronte ad una riforma che, non stanziando alcunché, certamente non può migliorare la situazione dei menzionati organismi e, quindi, non può farli lavorare meglio; al contrario, accorpandoli e riducendoli, riduce non solo le spese ma, con esse, la

ricchezza attuale. Le donne sono molto allarmate, negli organismi e nella società.

Per i motivi fin qui esposti, noi chiediamo che questo articolo 13 venga stralciato. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo più volte censurato la previsione di provvedimenti contenenti una pluralità di deleghe.

In particolare, qui alla Camera, in prima lettura, avevamo censurato anche questo provvedimento che oggi ritorna al nostro esame. In questo caso, la censura non proveniva solo dall'opposizione, ma anche dal Comitato per la legislazione, il quale aveva rilevato l'esistenza, nel disegno di legge, di norme totalmente disomogenee e senza alcuna unitarietà.

Inoltre, abbiamo più volte rilevato che, se l'articolo 72 della Costituzione prevede che l'esame dei provvedimenti legislativi vada fatto attraverso Commissioni, è ovvio che essa vuole che l'approfondimento istruttorio venga fatto nelle Commissioni competenti per materia. Spesso si verifica, invece, che una Commissione, in questo caso la I (Affari costituzionali), si occupi di materie che nulla hanno a che vedere con la sua competenza.

Il Governo intitola il provvedimento: « Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo » ma, in realtà, in esso si parla tantissimo di altre cose e molto poco di riforma dell'organizzazione del Governo. Nonostante le critiche fatte in sede di Comitato per la legislazione, già nel corso dell'esame degli emendamenti e della discussione presso questo ramo del Parlamento, il provvedimento legislativo aumentò di due, tre articoli nella sua stesura finale, prevedendo ulteriori norme. Nel ritornare in questa Assemblea, dopo l'esame svoltosi in Senato, verificiamo addirittura che il provvedimento, originariamente formato da cinque articoli, è diventato di ben 14 articoli, e che è stata prevista una serie di ulteriori normative e, come sempre, anche di ulteriori deleghe —

non dimentichiamo che contemporaneamente stiamo discutendo in Commissione affari costituzionali la cosiddetta legge di semplificazione, che prevede altre nove delega al Governo — in tutta una serie di altre materie. Credo che questo uso eccessivo della delega legislativa, specialmente in un sistema maggioritario, espropri il Parlamento della sua funzione, e lo espropria tanto più se andiamo poi a verificare il contenuto delle deleghe che vengono date. Ci accorgiamo così che nelle norme proposte dal Governo noi abbiamo più che altro una definizione degli oggetti, senza però che venga soddisfatto il requisito fondamentale previsto dall'articolo 76, cioè l'individuazione dei criteri e dei principi generali.

La gran parte di queste norme, invece, è del tutto generica e dà facoltà al Governo di disciplinare la materia nella maniera più dettagliata possibile senza aver avuto criteri e principi generali dal Parlamento. Credo che, probabilmente, questo argomento potrà essere finalmente motivo di approfondimento da parte della Corte costituzionale, che invece, sotto profilo dell'articolo 76, è sempre stata un po' avara. La giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, non è particolarmente rilevante su questo punto, perché nel passato non si è fatto un uso eccessivo di delega legislativa; invece, oggi come oggi, credo che il problema si ponga in tutta la sua rilevanza ed importanza. Non c'è stato questo abuso perché nei manuali si leggeva giustamente che la delega legislativa poteva essere concessa in quelle materie in cui era necessaria la conoscenza degli argomenti da parte delle burocrazie ministeriali, dicendosi, in altre parole, che il Parlamento dà gli indirizzi, i criteri e i principi generali, di natura generale e politica, poi in quelle materie, in cui serve la conoscenza tecnica degli argomenti e delle questioni, è indispensabile che intervengano le burocrazie ministeriali e, quindi, il Governo. Tutto questo, oramai, è completamente stravolto; in realtà, oramai, il potere legislativo si sta trasferendo

al Governo e noi, in queste aule, ci limitiamo ad approvare generiche deleghe, abbastanza vuote di contenuto.

Premesso questo, vorrei dire anche che l'inclusione di alcune materie in alcuni articoli al Senato lascia un po' sorpresi, sia perché non si vede che cosa c'entrino con l'organizzazione del Governo sia perché alcune di queste materie, certamente, pongono problemi di contraddittorietà nella politica del Governo.

Prendo ad esempio l'articolo 4, così come inserito nel testo modificato dal Senato della Repubblica, nel quale il Governo prevede ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, mostrandosi particolarmente sensibile al tema del conflitto di interessi (cosa che in questa Assemblea abbiamo verificato fosse tutt'altro che vera). Ho letto la scheda preparata e devo dire che in essa vengono dette cose assolutamente pacifiche in dottrina. Infatti, si dice: le cause di ineleggibilità sopra previste sono ispirate al criterio di impedire che un candidato, avvalendosi delle sue funzioni, possa esercitare un'influenza sugli elettori nell'esercizio del proprio diritto di voto. Le stesse condizioni soggettive del candidato potrebbero, una volta che sia stato eletto, influire in maniera determinante sulla funzione che è chiamato a svolgere.

Quando poi, sempre nel dossier predisposto dal servizio studi, viene data la definizione di « ineleggibilità » si dice che questa può essere causata da situazioni di influenza sugli elettori, conflitti di funzioni, conflitto di interesse. In quest'aula tutti la pensiamo in questo modo, tranne il Presidente del Consiglio e il ministro della funzione pubblica. Non vorrei che i redattori di questa scheda tecnica, che hanno scritto una cosa assolutamente pacifica in dottrina, la pensassero diversamente dal Presidente del Consiglio. In questi giorni abbiamo visto quanto ciò sia particolarmente grave, tanto che illustri giornalisti sono stati sanzionati, addirittura, con l'esclusione dalle televisioni pubbliche. Tuttavia, mi sembra certamente paradossale che, sia nell'articolo 2 della cosiddetta legge Frattini sul conflitto di

interessi sia in questo disegno di legge, il Governo sia così sensibile al tema del conflitto di interessi e dell'ineleggibilità, con riferimento a tutti i soggetti: i dirigenti dello Stato, il capo della polizia, gli ispettori generali, i dipendenti civili che svolgono funzioni di direttore generale e così via. È paradossale come il Governo si preoccupi che tutte le categorie possibili ed immaginabili possano, in qualche maniera, influenzare il voto degli elettori e la funzione da loro svolta, mentre, poi, si sostiene che altri soggetti, nonostante alcune evidenti situazioni di conflitto di interessi, non hanno alcuna possibilità di influenzare il voto degli elettori o la funzione che svolgeranno. Veramente, siamo di fronte ad un paradosso.

Ciò detto vorrei sottolineare anche altri aspetti che mi sembrano evidenziare, quanto meno, una produzione legislativa disordinata. Al Senato viene introdotto un articolo (l'articolo 11) che disciplina la semplificazione amministrativa. Se non ricordo male, c'è un disegno di legge, già approvato dal Senato, in discussione, in questo momento, alla Camera, che si occupa, esattamente, di questo tema. Dunque, se si intende porre in atto una semplificazione amministrativa, uno dei principi fondamentali da seguire è la riunificazione delle materie in modo tale che chi le consulterà potrà ben comprenderle e procedere alla semplificazione dei procedimenti. Vorrei capire quale sia la *ratio* che sta dietro l'approvazione al Senato della legge di semplificazione amministrativa del 2001 e dietro l'inclusione, in questo disegno di legge, di una norma che, guarda caso, va a modificare la legge di semplificazione del 1999. Certamente la *sedes materiae* era un'altra. Se in sede di approvazione della legge di semplificazione il Senato non aveva potuto approvare tale norma, avrebbe potuto approvarla questo ramo del Parlamento, ma si preferisce inserirla in un disegno di legge riguardante tutt'altro argomento. Mi sembra che, alla fine, questo provvedimento sia un po' una sorta di treno a cui vengono agganciati vagoni che riguardano tutte le materie, come accade, ad esempio, per i

giudici amministrativi. Nel testo al nostro esame, infatti, viene prevista una norma che disciplina, per i giudici amministrativi, le modalità di divisione degli introiti da arbitrati. Mi sembra un tema fondamentale e certamente pertinente all'organizzazione del Governo! Io dubito addirittura che si tratti di materia legislativa e mi chiedo se non basterebbe, invece, una norma regolamentare. Anche in questa occasione assistiamo, continuamente, a provvedimenti di rilegificazione sulla base della tesi, peraltro esposta la settimana scorsa in Commissione, che il procedimento legislativo è più rapido del procedimento delegificato. Se questo fosse vero, sarebbe un paradosso del nostro ordinamento. In ogni caso, certamente, la velocità dei tempi di approvazione non può modificare la natura del provvedimento o giustificare una rilegificazione di materie già delegificate, come, lo ripeto, è stato dichiarato in Commissione, la scorsa settimana, a proposito di un altro provvedimento.

Non mi soffermo sull'inserimento, che giudico inopportuno, dell'articolo in materia di pari opportunità (la collega Cima ha già svolto a tal proposito un approfondito esame, e di ciò parleremo in Assemblea), scaturito da una mancanza totale di dialogo e di approfondimento con le opposizioni.

Ritengo si debba porre poi attenzione all'articolo 10 del provvedimento — articolo 7 nel testo approvato dalla Camera — recante la delega in materia ambientale. Non mi sembra che in questa materia ci siano idee chiare e, soprattutto, concordanza nelle stesse forze di governo. A tal riguardo, il testo, a mio avviso estremamente generico ed assai poco chiaro, è stato infatti oggetto di continue modifiche: è stato variato in Commissione affari costituzionali per poi essere nuovamente cambiato al Senato, ed oggi torna alla Camera completamente trasformato. Mi domando allora quale sia l'esatto contenuto di questa delega. Tra l'altro, il fatto di concedere una delega al Governo in materia di beni culturali e ambientali in un momento in cui lo stesso è lacerato —

o è stato lacerato — da un conflitto insanabile vertente proprio sulla concezione della tutela da dare a tali beni (conflitto che ha portato al licenziamento di un sottosegretario), ci preoccupa in modo sensibile. Non credo che il Presidente Berlusconi abbia potuto accusare il sottosegretario di comunismo, come fa con chiunque dissenta dalla sua opinione, perché credo che questa sia un'accusa che l'onorevole Sgarbi non si possa certo meritare.

È comunque indubbio che all'interno del Governo sussistono fratture insanabili nella concezione della tutela dei beni ambientali, in conseguenza soprattutto della legge Tremonti sulla svendita del patrimonio pubblico. Tra l'altro, nonostante la lettera del Presidente della Repubblica che ha appunto sollecitato il Governo a chiarire alcuni aspetti della normativa approvata, l'esecutivo, ad oggi, non si è preoccupato di fornire alcuna risposta, il che, non pensando ad un Governo poco corretto o «scostumato», lascia intendere che, evidentemente, allo stato non si sappia ancora come rispondere, quale tipo di tutela si voglia dare e come si intendano tutelare i beni ambientali. Il tema è sicuramente delicatissimo, anche se molti credono — e io sono tra questi — che si tratti di un falso problema poiché, in realtà, il trasferimento del patrimonio immobiliare pubblico dal bilancio dello Stato alla società Patrimonio Spa ha finalità del tutto diverse dalla vendita dello stesso, trattandosi solo di un'operazione di elusione del bilancio dello Stato. Ciò lo abbiamo detto in più sedi, evidenziando la gravità di un tale comportamento: pensiamo, infatti, che nel giro di dieci anni ciò creerà un forte deficit, determinando seri problemi. Se però nelle intenzioni del Governo ci fosse veramente la volontà di realizzare questa vendita del patrimonio — e quindi l'intento della legge approvata non fosse solo quello di eludere il bilancio dello Stato spostando gli oneri sulla società Patrimonio dello Stato Spa — ci chiediamo come oggi, in presenza di una così equivoca linea sui beni ambientali, l'esecutivo possa chiedere al Parlamento una delega così ampia in

riferimento a tale settore. In questo senso ribadiamo il nostro parere contrario al provvedimento, come già fatto anche nel corso della precedente lettura, anche perché gli argomenti aggiunti nel testo dal Senato sono tutti peggiorativi in quanto non rientrano, come *sedes materiae*, nel provvedimento stesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo di Forza Italia voteranno a favore del disegno di legge recante la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, anche nella stesura modificata dal Senato, così come d'altronde avevano fatto in precedenza in quest'aula.

Com'è noto, il disegno di legge prevede il conferimento di deleghe concernenti la struttura del Governo, che modificano ed integrano i provvedimenti Bassanini in materia di accorpamento e fusione di ministeri, atteso che questi ultimi, nella prima fase applicativa, hanno messo in luce problemi organizzativi per la carenza di discipline di dettaglio e di modalità concrete con le quali trasferire funzionari ed attività.

Inoltre, con questo provvedimento si viene incontro all'esigenza di assicurare una maggiore graduazione temporale dell'attuazione della riforma nonché di adattare meglio le strutture del Governo alle funzioni tipiche di ciascun ministero e di adeguare l'ordinamento a quanto disposto dal decreto-legge n. 217 del 2001 che ha previsto il mantenimento dei Ministeri della salute e delle comunicazioni soppressi dal precedente Governo.

Il disegno di legge prevede, inoltre, una delega al Governo per l'emanazione di più decreti legislativi diretti a riorganizzare le strutture e i comandi delle aree tecnico-operative, tecnico-amministrative e tecnico-industriali della difesa, una delega per riordinare gli emolumenti per l'invalidità civile (con particolare riferimento ai ciechi

e ai sordomuti), una delega per la riforma degli organi collegiali della scuola ed una delega riguardante l'emanazione del testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

Tutte queste deleghe hanno l'obiettivo comune di razionalizzare l'organizzazione e l'attività del Governo e degli enti pubblici; il tutto finalizzato al miglioramento della coerenza normativa e dell'efficienza dell'azione pubblica. Per questo motivo, abbiamo chiesto e chiediamo nuovamente che il provvedimento venga approvato.

Il Senato ha apportato varie modifiche al provvedimento licenziato dalla Camera, accogliendo alcuni emendamenti presentati sia dal Governo sia dall'opposizione; il che, ovviamente, non solo ha consentito di ampliare il provvedimento e di migliorarne il contenuto, ma dimostra comunque che i provvedimenti presentati dal Governo e dalla maggioranza non sono blindati bensì capaci di recepire anche i suggerimenti dell'opposizione quando gli stessi sono validi e, comunque, migliorativi dei progetti di legge.

Infine, questo provvedimento costituisce la prova della volontà e della capacità di ammodernamento dello Stato, che è uno dei punti qualificanti del nostro programma di Governo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sapnara. È stata una chiusura fulminea.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1534-B)**

PRESIDENTE Prendo atto che il relatore, onorevole Carrara, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordi-*

namento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, per quanto riguarda le preoccupazioni dell'onorevole Cima, abbiamo già assunto un impegno in Commissione e lo ribadisco in quest'aula: se il Governo otterrà la delega in materia di pari opportunità, effettuerà una serie di audizioni e di consultazioni con le categorie e con le associazioni che si occupano di tali tematiche.

In secondo luogo, vorrei chiarire all'onorevole Marone che si tratta del riassetto normativo e della codificazione in materia di beni culturali e ambientali e non di altro. Non bisogna modificare la legislazione in materia, ma occorre riassetto, sistemare, regolarizzare e, soprattutto, codificare, come si prevede per le materie indicate nella lettera *a)* dell'articolo 10. Pertanto, le preoccupazioni relative ad altri argomenti non riguardano l'oggetto di questa delega, che è limitata al riassetto ed alla codificazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1369 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (approvato dal Senato) (2797) (ore 15,58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2797)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-

l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Lussana, facoltà di svolgere la relazione.

CAROLINA LUSSANA, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, approvato dal Senato il 28 maggio scorso, è stato adottato dal Governo in conseguenza dei tragici eventi del 18 aprile 2002 quando un aereo da turismo si è schiantato contro il grattacielo dove hanno sede gli uffici della regione Lombardia compromettendo fortemente l'accessibilità e l'agibilità dell'edificio e provocando la distruzione e l'irreversibile deterioramento della documentazione relativa ai giudizi di cui è parte la regione stessa. Si è reso, pertanto, necessario ed urgente adottare un provvedimento volto a sospendere i termini processuali di alcuni giudizi, nonché alcuni termini sostanziali e procedurali nei quali è parte la regione Lombardia in considerazione dell'impossibilità per la regione di rispettare le scadenze di legge convenzionali così come quelle nell'ambito di contenziosi relativi a procedimenti amministrativi. Si fa presente che provvedimenti analoghi sono stati adottati in occasione di altre gravi calamità.

Venendo all'articolo 1 del provvedimento d'urgenza, il comma 1 stabilisce che tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002 sono sospesi fino al 31 ottobre 2002. Si precisa, inoltre, sempre con riferimento a tali giudizi, che non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002 e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Nel corso dell'esame al Senato si è poi stabilito che le disposizioni appena indi-

cate non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi e ciò in quanto si è ritenuto che la particolare urgenza che connota questi procedimenti richiede una soluzione immediata che non può essere rinviata senza con ciò pregiudicare inevitabilmente gli interessi sottesi a tali giudizi.

Per quanto riguarda, poi, i termini sostanziali, sempre il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che sono parimenti sospesi fino al 31 ottobre 2002 i termini di prescrizione e di decadenza legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002 al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, mentre il comma 3 prevede il differimento dei termini relativi a procedimenti amministrativi riguardanti la regione Lombardia. In particolare, si prevede il differimento fino al 31 ottobre 2002 dei termini al cui rispetto è tenuta la regione stessa nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002. In merito a questa disposizione va rilevato che la stessa è stata espressamente voluta dalla regione al fine di limitare gli effetti della proroga solamente a quei procedimenti amministrativi che riguardano amministrazioni terze nei confronti delle quali la regione potrebbe risultare inadempiente non ricomprendendo, quindi, la disposizione in esame i procedimenti che la regione ha avviato nei confronti di altre amministrazioni.

Va sottolineato che, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato nel corso dell'esame al Senato, è stato previsto che la regione venga esentata, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e di diritti, comunque denominati, per la copia presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Tale disposizione appare condivisibile in quanto mira ad esentare la regione Lombardia dai costi relativi alla ricostruzione di tutti i fascicoli dal momento che, come

emerso nel corso dell'esame al Senato, non vi è alcun atto o documento nella disponibilità dell'ufficio legale della regione che non sia andato distrutto o disperso nel corso dell'incendio o durante le operazioni di spegnimento.

Da ultimo si fa rilevare che, nel corso della discussione in Commissione, non sono stati sollevati problemi così come né in Commissione né in aula sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Concordo con le considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, naturalmente il gruppo di Forza Italia voterà a favore della conversione in legge di questo decreto-legge condividendo la *ratio* ed i contenuti. È notorio che, a seguito del tragico evento di cui tutti abbiamo saputo, e che anzi abbiamo temuto fosse attribuibile ad un fatto più grave, sono andati distrutti gli uffici legali della regione Lombardia. Da qui la necessità di ricostruire la documentazione e, soprattutto, di sospendere i termini in modo che non aggravassero la situazione dei terzi, ma che fossero sospesi in modo equo.

Ciò è previsto dal decreto in esame e il Senato ha compiuto un buon lavoro per conciliare tutte le esigenze.

Per questi motivi voteremo a favore del presente disegno di legge di conversione, come d'altronde ritengo faranno tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2797)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1374 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (approvato dal Senato) (2828) (ore 16,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2828)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Il relatore, onorevole Saponara, oggi impegnato in incarichi multiformi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Grazie Presidente, però questa volta mi concederà qualche minuto in più?

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Saponara, lei ne ha a sufficienza.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legge n. 83 del 2002 è principalmente finalizzato a riorganizzare il sistema delle misure di sicurezza e protezione delle persone ritenute a rischio, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia.

Come evidenzia la relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, il perseguimento di tali finalità esige la piena circolazione delle informazioni disponibili tra tutte le autorità interessate, la previsione di un raccordo valutativo a livello centrale, la fissazione di criteri omogenei e condivisi per la valutazione delle medesime informazioni, al fine di consentire l'accurata selezione degli obiettivi da proteggere e l'individuazione delle misure più adeguate da adottare; l'individuazione, infine, di moduli operativi rigorosi per l'attuazione delle misure di protezione, sia per gli operatori di polizia impiegati nei relativi servizi, sia per gli stessi destinatari delle misure in questione.

A ciò mirano, in particolare, gli articoli da 1 a 6 del provvedimento. Il sistema di protezione che essi delineano si impernia su di un nuovo organismo, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Nello svolgimento della propria attività, l'UCIS si avvale di un organo di consulenza, la commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale. L'esecuzione delle determinazioni dell'UCIS è affidata, a livello locale, ai prefetti; presso ogni ufficio territoriale del Governo viene costituito, quale referente territoriale dell'UCIS, un ufficio provinciale per la sicurezza personale.

Il decreto-legge contiene inoltre, all'articolo 7, disposizioni volte a semplificare il procedimento per la modifica delle dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia, così da adeguare rapidamente il numero dei posti in organico alle

esigenze che possono manifestarsi a seguito di eventi impreveduti, come, ad esempio, gravi fatti di terrorismo.

Nello stesso articolo 7 è prevista anche una disposizione sulla valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia ai fini della nomina a prefetto, che proroga fino al 2003 il sistema transitorio applicato, in attesa dell'emanazione di un regolamento di attuazione che ne definisca le procedure.

L'articolo 8 del provvedimento reca, infine, misure dirette ad agevolare la realizzazione del programma operativo nazionale «sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», attuativo del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 relativamente al periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 2000-2006.

Le modifiche apportate dal Senato al testo del decreto-legge hanno nel più dei casi natura tecnica o sono volte a garantire che le disposizioni del provvedimento non comportino nuovi oneri per la finanza pubblica. Assume tuttavia rilevanza sostanziale l'introduzione del nuovo articolo 5-bis.

Quanto al contenuto delle singole disposizioni recate dal decreto-legge, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove norme, individuando nel ministro dell'interno — autorità nazionale di pubblica sicurezza — l'organo competente ad adottare i provvedimenti e a dettare le direttive in materia di tutela dei soggetti ritenuti a rischio, ed elencando i soggetti che possono essere destinatari delle misure di protezione personale.

Si tratta delle alte personalità istituzionali, nazionali e straniere e delle persone che, per le funzioni esercitate o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericolo o minacce nella persona propria o dei familiari.

La Commissione non ha ritenuto necessario chiarire ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della norma come suggerito dal Comitato per la legislazione, tenuto conto che il testo fa ri-

corso a formule già utilizzate in altre fonti normative, aventi un significato consolidato nelle prassi applicative.

Tali minacce o pericoli sono a loro volta specificamente correlati alla attività terroristica, al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, di materiale radioattivo o di aggressivi chimici e biologici, ovvero ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere.

L'individuazione dei soggetti destinatari della protezione è rimessa, dall'articolo 2, comma 8, a un decreto del ministro dell'interno, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Lo stesso ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, che rappresenta la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato e sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre in materia di voli speciali volti a garantire la sicurezza dei soggetti sottoposti a protezione.

Resta in capo al Presidente del Consiglio la facoltà di definire, in casi specifici, modalità differenziate di tutela e protezione, d'intesa comunque con il ministro dell'interno.

L'articolo 2 individua nell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), incardinato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'organo competente ad adottare in via esclusiva le misure di protezione e di vigilanza personale e a coordinare le attività correlate. Il nuovo organismo agisce conformemente alle direttive impartite dal capo della polizia, esercitando una serie di competenze dettagliatamente elencate, concernenti: l'acquisizione di tutte le informazioni utili da parte del SISDE, del SISMI e delle forze di polizia; il coordinamento informativo con le prefetture e con l'autorità giudiziaria (in relazione alla quale può attivare la particolare procedura prevista dall'articolo 118 del codice di procedura penale, relativa all'accesso alle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria) e la collaborazione con gli omologhi uffici appartenenti ad amministrazioni straniere; la defini-

zione delle modalità di concreta attuazione dei servizi di protezione; la pianificazione dell'impiego delle risorse e la fissazione di criteri omogenei per la formazione del personale, nonché per la verifica dell'idoneità dei mezzi impegnati; infine, l'eventuale attivazione di procedure di emergenza.

A capo dell'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza o un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato. All'UCIS è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'amministrazione civile dell'interno; può esservi assegnato personale del corpo della Guardia di finanza e di altre amministrazioni statali, oltre a due esperti nominati dal ministro dell'interno.

L'esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza è riservata alle unità specializzate della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se necessario, del corpo della Guardia di finanza. Modificando il testo originario, il Senato ha escluso da tali servizi il Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 2 dispone altresì in materia di organizzazione degli uffici dell'UCIS e tiene espressamente ferma la vigente disciplina concernente i servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente e degli ex Presidenti della Repubblica, risalente a un regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991.

Il Comitato per la legislazione — che in questo provvedimento è intervenuto incisivamente — nel parere espresso sul testo del decreto-legge ha segnalato alla Commissione l'esigenza di riformulare la disposizione recata dall'articolo 2, che istituisce l'ufficio centrale interforze per la sicurezza del personale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che interviene con norma di carattere primario sulla disciplina dell'organizzazione ministeriale che è rimessa dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, alla fonte regolamentare.

La Commissione, nel valutare la questione posta dal Comitato per la legisla-

zione, ha ritenuto che la deroga operata dal decreto-legge alla citata disposizione della legge n. 400 del 1988 sia pienamente condivisibile in quanto motivata dall'esigenza di provvedere con la massima urgenza all'istituzione del nuovo ufficio, utilizzando a tal fine lo strumento del decreto-legge in luogo di regolamenti di delegificazione, la cui procedura di adozione avrebbe richiesto inevitabilmente tempi più lunghi. La Commissione ha inoltre ritenuto condivisibile, e non in contrasto con la precedente, la scelta attuata dal Governo di rimettere alla fonte regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, l'adozione di integrazioni e modifiche della struttura e dell'organizzazione dell'UCIS, che saranno eventualmente ritenute necessarie in una fase successiva.

Al fine di assicurare un raccordo valutativo a livello centrale, l'articolo 3 istituisce un organo collegiale di consulenza: la commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, destinata ad operare in stretto collegamento con l'UCIS e a supportarne le decisioni. Detta commissione è presieduta dal direttore dell'UCIS ed è composta da cinque membri: tre rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e due esperti in rappresentanza del SISDE e del SISMI.

Ai sensi dell'articolo 4, le determinazioni assunte dal direttore dell'UCIS vengono tempestivamente comunicate al prefetto e al questore della provincia, per l'esecuzione delle decisioni adottate.

L'articolo 5 istituisce quale referente territoriale dell'UCIS presso il gabinetto di ogni ufficio territoriale del Governo un ufficio per la sicurezza personale. Lo stesso articolo prevede che il prefetto convochi riunioni di coordinamento con i responsabili provinciali delle forze di polizia e, ove ritenga necessario, con le autorità di volta in volta interessate, formulando all'UCIS, sulla base delle valutazioni emerse in tale sede, proposte motivate circa l'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione.

L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, contempla, in presenza di esigenze eccezionali e temporanee, la possibilità di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestano incarichi istituzionali di Governo. Tale previsione è motivata con l'esigenza di tutelare più efficacemente la sicurezza personale dei soggetti citati. È espressamente esclusa, per gli agenti in questione, sia la possibilità di portare armi senza licenza sia la corresponsione di alcuno specifico compenso.

Il Comitato per la legislazione ha segnalato l'esigenza di individuare in modo più puntuale i soggetti cui la norma si applica, specificando se le personalità alle quali si fa riferimento siano le stesse indicate agli articoli 1 e 2, nonché i compiti attribuiti ai suddetti soggetti in virtù del conferimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. La Commissione non ha, tuttavia, ritenuto di modificare la disposizione reputando, quanto al primo aspetto, che sia sufficiente un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni richiamate e, quanto al secondo aspetto, il rinvio alla normativa vigente in materia di attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, dettata dal regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

In occasione di situazioni eccezionali, il ministro dell'interno — ai sensi dell'articolo 6 — convoca un'unità di crisi al fine di acquisire ogni notizia utile per l'attivazione, da parte delle strutture competenti, delle necessarie misure di emergenza. Il ministro a sua volta comunica immediatamente le informazioni disponibili al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che con regolamento ministeriale possano modificarsi le dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia, per far fronte a specifiche esigenze funzionali connesse anche all'attuazione della riforma della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo n. 139 del 2000, e dall'organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno; ciò può aver luogo a decor-

rere dal 31 dicembre 2001, senza nuovi oneri finanziari e nei limiti della dotazione organica complessiva.

Come rileva la relazione governativa, il ricorso allo strumento regolamentare consente di superare la rigidità propria delle dotazioni individuate per legge adeguando i posti di organico esistenti alle esigenze che possono manifestarsi in relazione a situazioni nuove e a volte non prevedibili, ricollegabili, ad esempio, al riemergere del fenomeno terroristico.

Il comma 2 rinvia a dopo il 2003 l'applicazione delle disposizioni sulla valutazione annuale dei funzionari prefettizi ai fini della nomina a prefetto, introdotte dagli articoli 9 e 16 del decreto legislativo n. 139 del 2000, disponendo che fino al 2003 continuino ad applicarsi le modalità transitorie previste dall'articolo 36, comma 6, dello stesso decreto.

La nuova disciplina di valutazione è infatti caratterizzata dall'istituzione di un'apposita commissione consultiva e dalla formulazione di schede di valutazione annuale dei viceprefetti, redatte sulla base di criteri da fissare con decreto ministeriale. In attesa dell'adozione di tale decreto, appare dunque necessario prolungare il regime transitorio di valutazione, basato sui soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, che riordina i ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a sua volta recante una disposizione transitoria concernente l'inquadramento a prefetto dei dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio all'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 8 reca misure dirette ad agevolare la realizzazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », attuativo del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 relativamente al periodo di programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006, autorizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare, su

richiesta del Ministero dell'interno (che è l'Amministrazione responsabile dell'attuazione del programma), le quote dei contributi comunitari e statali, già pianificati, nella decisione di approvazione del programma, per il periodo 2000-2003.

Il programma « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno » è finalizzato, attraverso l'innalzamento dei livelli di legalità, al recupero socioeconomico delle regioni meridionali, intervenendo altresì sul versante del contrasto al diffuso disagio sociale. Esso persegue un sistema articolato di obiettivi volti a diffondere la legalità, espandere la cultura della partecipazione civica, sostenere i sistemi sociali locali, contrastare l'emarginazione e gestire l'impatto migratorio. Esso utilizza due fondi strutturali, il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), con un piano finanziario complessivo pari a 573,108 milioni di euro di fondi comunitari e di 539,7 milioni di euro di contributo nazionale, pari ad un importo complessivo lordo di circa 1.112,8 milioni di euro, circa 2.155 miliardi di lire.

La disposizione in esame è rivolta, come si evidenzia nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, a « rimuovere le rilevanti difficoltà incontrate in sede di applicazione delle procedure di spesa occorrenti per l'attuazione del Programma operativo in questione »: tali difficoltà potrebbero determinare il rischio di « definanziamento » del progetto, con la conseguenza di non poter utilizzare e, quindi, di perdere somme già stanziati dall'Unione europea. Infine, l'articolo 9 si limita a disporre sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Si tratta di un provvedimento molto completo, sul quale si è aperto in Commissione — e penso si aprirà anche in aula — un dibattito che spero sia costruttivo (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ricordare che qui siamo in presenza di un decreto-legge motivato dall'urgenza di intervenire su una certa materia a seguito di un episodio grave della nostra Repubblica, ossia l'omicidio del professor Biagi.

Si è più volte chiesto di comprendere cosa fosse successo, quali fossero stati i problemi, ma, al di là di una prima informazione resa dal ministro dell'interno in quest'aula, non mi pare che abbiamo saputo null'altro; vi è stato solo uno scambio di accuse tra i ministri di questo Governo in ordine al fatto se il ministro dell'interno fosse stato informato sulla situazione di pericolo da parte del ministro del lavoro: a tale proposito il ministro dall'interno dichiarava che ciò non era vero e di non essere mai stato informato di nulla; dal canto suo, il ministro del lavoro ribadiva invece di averlo informato. Alla fine, l'unica cosa certa è che uno dei due ministri mentiva. Tuttavia, noi non abbiamo saputo cosa è successo: non abbiamo saputo, quindi, perché un personaggio, che stava lavorando per il Governo, per lo Stato, per questa Repubblica, non sia stato protetto a sufficienza.

Oggi ci troviamo in presenza di un provvedimento che, oltretutto, risulta essere contraddittorio rispetto all'obiettivo che intende perseguire. Infatti, l'articolo 5-bis si preoccupa delle alte personalità governative. L'esperienza ci insegna — e con essa il tragico delitto del professor Biagi — che i soggetti più a rischio di terrorismo non sono certamente le alte personalità governative — come accadeva quando in questo paese vi era, purtroppo, un terrorismo fortemente organizzato — ma i cosiddetti servitori dello Stato, cioè

quei personaggi, quei soggetti che lavorano per il Governo, per il Parlamento, mettendo al servizio del paese la loro professionalità e la loro esperienza.

Francamente, quindi, rispetto al problema della sicurezza ed alle finalità di questo provvedimento — che vuole verificare in concreto chi effettivamente sia soggetto al rischio sicurezza —, mi sembra incoerente preoccuparsi di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità di Governo. Tutto ciò sorprende date anche le posizioni del ministro dell'interno, il quale attraverso una sua circolare — che, probabilmente, doveva essere emanata con maggiore oculatezza — aveva eliminato le scorte. Se l'obiettivo di questo provvedimento è quello di tutelare i soggetti più a rischio, credo si debba comprendere quali essi siano.

Detto questo, ho trovato insolita la lunga relazione del relatore che, in realtà, nasconde la necessità di motivare una posizione che, a mio avviso, risulta difficilmente motivabile. Fino a giovedì scorso si stava discutendo in Commissione sulla necessità di emendare il provvedimento e questa non era solo la nostra opinione: era l'opinione della Commissione, del Governo — che aveva dei dubbi riguardo la formulazione dell'articolo 4, così come approvato al Senato —, era principalmente l'opinione del Comitato per la legislazione. In questo caso, per la seconda volta — l'ho già ricordato in precedenza — il Comitato per la legislazione viene considerato con rispetto dal Governo (come sostenuto anche dal sottosegretario Mantovano) e in realtà ciò risponde in parte al vero. Di fronte alla rigorosa elencazione dei limiti e dei problemi di questo provvedimento, anziché cominciare a discuterne in Commissione attraverso l'esame degli emendamenti — come noi immaginavamo — è venuto un *Diktat* dal Governo che ha inteso blindare il provvedimento, al fine di farlo approvare mantenendo le modifiche che ad esso erano state apportate al Senato.

Questo atteggiamento è da considerarsi grave da più punti di vista: innanzitutto, non è vero che il decreto-legge sta scadendo poiché, se non ricordo male, scade il 5 luglio, quindi vi sono tutti i tempi necessari affinché possa tornare al Senato. Il problema è che il Governo valuta l'importanza dei provvedimenti e ritiene che, attualmente, al Senato vi siano provvedimenti più importanti di questo, nonostante si sostenga — lo sostengo anch'io — che quello al nostro esame è un provvedimento fondamentale. La graduazione dell'importanza dei provvedimenti non è di competenza del Governo, ma nasce dalla natura degli stessi e non dal loro oggetto, così come ci spiega la nostra Costituzione: i decreti-legge sono provvedimenti che debbono essere esaminati prioritariamente. Il *Diktat* del Governo appare certamente contrastante con i principi costituzionali allorquando si vogliono ritenere più urgenti ordinari provvedimenti legislativi in corso di esame al Senato. Non si vuole consentire una rilettura del provvedimento in esame — con l'eventuale approvazione di alcuni emendamenti — in questo ramo del Parlamento.

Tutto ciò, al contrario, non può accadere e ha obbligato il relatore ad illustrare la bontà del provvedimento così come approvato nelle aule del Senato; tuttavia, francamente, dagli argomenti illustrati dal relatore, per quanto esposti con grande abilità argomentativa (sappiamo quanto in ciò quest'ultimo sia bravo), si evince la necessità dell'adeguamento ad una posizione rigida del Governo rispetto a questo tema. Mi chiedo il motivo per cui scomodiamo il Comitato per la legislazione e quale sia il ruolo dell'opposizione in un sistema come questo! Io, forse, sono tra coloro che ritengono che il ruolo di opposizione non debba essere quello di cercare di migliorare i provvedimenti del Governo; quando, tuttavia, ciò accade, come si sarebbe voluto che avvenisse in questo caso (il Presidente del Consiglio ci invita in continuazione ad essere collaborativi con il Governo e non ad assumere sempre posizioni ad esso contrarie), veri-

fichiamo che nulla avviene e nulla cambia perché, comunque, il Governo procede per la sua strada.

Sono stati presentati alcuni emendamenti migliorativi del provvedimento, nonché emendamenti che recepissero le osservazioni del Comitato per la legislazione. Quindi, nulla di politico, poiché si trattava di emendamenti di natura strettamente tecnica; tuttavia, nessuno di questi è stato preso in considerazione. Si è fatto notare che, con questo provvedimento, si è provveduto ad una rilegificazione in una serie di materie che erano state delegificate. Ci è stato risposto — la risposta ancora una volta non ci convince — che la strada del decreto-legge era più rapida rispetto a quella dell'adozione di provvedimenti delegificati. Ciò evidenzia, come prima rilevato, un grave paradosso: tutti pensavamo che delegificare significasse semplificare i procedimenti, ma oggi il Governo ci dice che, invece, si fa prima ad approvare provvedimenti in quest'aula piuttosto che scegliere la strada dei procedimenti delegificati.

Questa tesi è tutta da verificare; comunque, anche se fosse vero, non credo si possa delegificare o rilegificare materie, non per la loro natura, ma semplicemente per la necessità o meno di adottare al riguardo provvedimenti rapidamente. Questo non è il riparto di competenze che nasce da provvedimenti di carattere generale di riorganizzazione dello Stato, ma è un modo, a nostro avviso sbagliato, di intendere il provvedimento e l'adozione dei provvedimenti.

Detto ciò, insistiamo sul fatto che, nel merito, il provvedimento presenta alcuni aspetti che occorre migliorare. In primo luogo, avevamo presentato al Senato un emendamento all'articolo 5 (nel quale si ribadiva il ruolo del questore che mi sembra venga del tutto estromesso dal provvedimento in esame) senza nulla di eversivo rispetto all'ordinamento poiché abbiamo voluto semplicemente far riferimento all'articolo 14 della legge n. 121 del 1981, attualmente in vigore. Lo abbiamo ripresentato, facendo espressamente riferimento a quella legge proprio perché

riteniamo che sia importante il ruolo di coordinamento del questore in una materia che necessita di coordinamento. Mi sembra che l'intero impianto del provvedimento nasca dall'assunto che vi sia stata una mancanza di coordinamento dell'informazione; altrimenti, a cosa serve tale provvedimento? A cosa serve costituire l'UCIS e via seguitando?

Di fronte, quindi, all'assunto stesso del provvedimento ed alla necessità di un coordinamento, eliminiamo di fatto chi, per legge, nel nostro paese e nel nostro ordinamento, in materia di ordine pubblico, è il titolare della funzione di coordinamento, vale a dire il questore, in base all'articolo 14 della legge n. 121 del 1981. Eliminiamo tale riferimento dall'articolo 5, inserendolo, in maniera poco chiara — come tutti abbiamo rilevato — nell'articolo 4, nel quale non si comprende (proprio perché, lo ripeto, non è stato approvato l'emendamento proposto dalle opposizioni all'articolo 5), chi, alla fine, sia il soggetto titolare del potere di adottare il provvedimento; la formula è certamente ambigua. Il provvedimento, in ogni caso, è intoccabile e non si può migliorare: bisogna approvarlo così com'è!

Occorre anche approvare quell'articolo 5-bis, che francamente ci appare un contenuto dato ad una piccola categoria. Non ha nessuna funzione: le alte personalità governative sono sicuramente quelle meglio tutelate che vi siano dal punto di vista della sicurezza. Sono quindi quelle che hanno meno bisogno delle previsioni di questo articolo 5-bis.

Sarebbe invece opportuno, purtroppo, occuparsi delle persone che destano minore attenzione, perché sono effettivamente le persone più a rischio, come i tragici avvenimenti degli ultimi anni ci hanno mostrato. Troviamo l'articolo 5-bis francamente non corretto e grave. Ci batteremo perché venga espunto dal testo, quando ne discuteremo, in sede di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2828)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero cortesemente rammentare a me stesso, ma anche all'onorevole Marone, che spesso la società è condizionata da eventi che inducono chi ha responsabilità di Governo ad intervenire con rapidità su materie delicate, come quella oggetto del provvedimento in esame, per le quali l'urgenza diviene atto primario, pur nella bontà delle decisioni prese e nel rispetto delle procedure parlamentari, compresa l'ovvia e democratica volontà del Parlamento.

Tuttavia, la discussione che nell'iter parlamentare si svolge soprattutto nella fase di approfondimento tecnico-normativo presso le Commissioni non può essere giudicata sterile, se si considera improduttivo l'apporto dell'opposizione, qualora quest'apporto non fosse acclarato dall'accoglimento degli emendamenti proposti. È il caso di questo decreto-legge ampiamente e con puntualità illustrato dal relatore e che registra attente e differenti valutazioni dell'opposizione, così come abbiamo ascoltato dall'onorevole Marone, alcune suffragate anche dal Comitato per la legislazione di cui il Governo prende atto, rammentando che in quella sede il ministro per i rapporti con il Parlamento ha fornito ampia disponibilità per soluzioni che tendano a non rendere minore la partecipazione delle Camere in ordine alle decisioni dell'esecutivo.

Nella specificità del presente provvedimento, il Governo intende sostenere la propria proposta che si fonda su un in-

tervento immediato inerente ad una materia divenuta di estrema delicatezza e che necessita di un riassetto di normativo di rango primario.

Nell'articolo, comunque, viene ribadito l'uso dell'elasticità della fonte regolamentare per una maggiore agilità di adattamento alle così mutevoli situazioni operative, oggetto di una sconcertante contingenza, che sfiora il paradosso di una tendenziale stabilità.

Il Governo esprime il suo apprezzamento su quanto discusso nelle Commissioni, così come sull'apporto positivo dell'Assemblea, anche con le legittime critiche dell'opposizione, e si dichiara impegnato ad approntare strumenti che consentano la più attenta gestione della sicurezza di chi opera nell'interesse della comunità, per evitare che, sull'esempio di accadimenti recenti, l'« essere o non essere », da una battuta teatrale, diventi la sintesi dell'incertezza quotidiana.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, del quale la XIII Commissione permanente (Agricoltura), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 628 — «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE » (*approvato dal Senato*) (2297).

A tale disegno sono abbinare le proposte di legge Vascon ed altri n. 881, Becalossi e Saglia n. 1182, Romele ed altri n. 1290, Alboni n. 1338, Moroni n. 1422 e Benedetti Valentini ed altri n. 1434.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 25 giugno 2002, alle ore 9:

1. — Svolgimento di interrogazioni.

(ore 16)

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 2297 ed abb.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1927-A).

— *Relatori:* Selva (*per la III Commissione*); Previti (*per la IV Commissione*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del

Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1534-B).

— *Relatore*: Carrara.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1369 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (*Approvato dal Senato*) (2797).

— *Relatore*: Lussana.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1374 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (*Approvato dal Senato*) (2828-A).

— *Relatore*: Saponara.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Disposizioni in materia di agricoltura (*Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 — Stralcio ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-ter/AR).

— *Relatore*: de Ghislanzoni Cardoli.

8. — Seguito della discussione della mozione Giovanni Bianchi ed altri n. 1-00057 concernente la questione irachena.

9. — Seguito della discussione della mozione Tuccillo ed altri n. 1-00056 concernente la destinazione delle risorse investite dalle fondazioni.

DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

IX Commissione permanente (Trasporti):

S. 628 — « Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE » (*Approvato dal Senato*) (2297)

e delle abbinare proposte di legge: VASCON ed altri (881); BECCALOSSO e SAGLIA (1182); ROMELE ed altri (1290); ALBONI (1338); MORONI (1422); e BENEDETTI VALENTINI ed altri (1434).

La seduta termina alle 16,40.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 19 giugno 2002:

a pagina 54, seconda colonna, alle righe decima e tredicesima, il numero « 3-01904 » si intende sostituito con il numero « 3-01094 »;

a pagina 74, seconda colonna, alla riga ventitreesima, il numero « 9/1969-B/1 » si intende sostituito con il numero « 9/1696-B/1 »;

a pagina 74, seconda colonna, alla riga trentasettesima, il numero « 9/1969-B/2 » si intende sostituito con il numero « 9/1696-B/2 ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 19.